



Sentenza n. 4/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Marcello Iacubino Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 37660** del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 19313 reso da Pezzuto Cosimo Antonio (C.F.: PZZCMN55R21B792O), nella qualità di economo del Comune di Carmiano per il periodo 1° gennaio-31 ottobre dell'esercizio finanziario 2022;

Visto l'atto di deferimento del Magistrato relatore n.352/2024 e relativo verbale del revisore;

Uditi nell'udienza pubblica del 13 novembre 2024 con l'assistenza del Segretario Maria Teresa Savino - relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso -, il P.M., in persona del S.P.G. Fernando Gallone, nonché l'agente contabile ed il Segretario generale del Comune di Carmiano;

Esaminati gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO

1. Con la relazione indicata in epigrafe il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale rilevando diverse

	irregolarità che possono di seguito riassumersi:	
	1) Tardivo deposito del conto in quanto il conto regolarmente sottoscritto è stato trasmesso in data 15 novembre 2023, in violazione dell’art. 139, comma 1, c.g.c. che prevede che la trasmissione del conto debba avvenire entro 60 giorni dalla cessazione della gestione, nel caso di specie avvenuta il 31 ottobre 2022 per il collocamento in quiescenza dell’agente contabile;	
	2) Chiusura del conto con un avanzo di gestione – e non in pareggio –, pari ad € 510,70 e tardivamente restituito in parte con reversale n. 150 del 02.02.2023 (€ 12,10) ed in parte con reversale n. 1761 del 03.11.2023 a seguito di rideterminazione dello stesso, inizialmente erroneamente calcolato dall’agente contabile;	
	3) Assenza di richiesta e di autorizzazione del responsabile del settore a base di alcuni acquisti di beni ovvero acquisti di beni diversi rispetto a quelli effettivamente richiesti, in violazione dell’art.110 del Regolamento di contabilità dell’amministrazione comunale, nonché effettuazione di spese non aventi il requisito di urgenza ed imprevedibilità legittimante il ricorso alla procedura economale ed assenza di giustificativi di spesa “parlanti” a comprova dell’esborso effettuato.	
	4) Effettuazione di spese non scaricabili aventi ad oggetto la realizzazione di manifesti in occasione di lutti familiari di dipendenti comunali per un importo complessivo pari ad € 54,90, l’abbonamento ad un quotidiano sportivo non avente alcuna attinenza con i fini istituzionali dell’ente;	
	5) Irregolarità di alcune spese per l’assenza della relativa documentazione giustificativa, meglio elencate a pag.6 della relazione.	
	2. Con memoria depositata in giudizio l’agente contabile ha presentato	
	2	

	osservazioni in merito ai profili di irregolarità sopra illustrati, fornendo	
	alcuni chiarimenti. Ha trasmesso, inoltre, i giustificativi di spesa mancante	
	ed ha fatto presente che il quotidiano sportivo per il quale è stata contestata	
	la spesa per l'abbonamento, veniva fornito unitamente alla Gazzetta del	
	Mezzogiorno per la cui sottoscrizione ha invocato la piena legittimità ex	
	art.108 comma 1 lett. c) del regolamento comunale di contabilità.	
	3. All'udienza del 13 novembre 2024, le parti hanno concluso come da	
	verbale d'udienza.	
	La causa è stata dunque posta in decisione.	
	4. Analizzando i singoli profili evidenziati dal magistrato relatore, il Collegio	
	non può che confermare l'irregolarità del conto giudiziale in oggetto con	
	richiamo a tutti i rilievi formulati nella relazione.	
	4.1. Con riferimento alla prima osservazione appare palese il ritardo nella	
	presentazione del conto giudiziale atteso che nel caso di specie trova	
	applicazione l'art.139 comma 1 c.g.c invocato dal magistrato relatore la	
	gestione economica si è conclusa prima della chiusura dell'esercizio	
	finanziario.	
	4.2 Altrettanto grave si appalesa la mancata chiusura in pareggio del conto	
	giudiziale in chiaro disprezzo del punto 6.4., comma 2, dell'Allegato 4/2 del	
	D.Lgs. 118/2011, anche in relazione alle erronee determinazioni dell'agente	
	contabile che hanno condotto alla successiva rideterminazione dell'avanzo	
	per effetto di errate contabilizzazioni di alcune spese in complessivi € 510,70	
	Le giustificazioni rese al riguardo dall'agente contabile nella memoria	
	depositata in udienza appaiono volte ad evidenziare carenze organizzative	
	dell'ente ma non forniscono alcuna motivazione tecnica alla base della	
	3	

	constatata violazione che ha posto in rilievo la non precisa e lineare gestione del conto in esame.	
	4.3 I successivi rilievi, riguardanti il mancato rispetto dei requisiti per poter procedere alle spese economali per assenza di autorizzazione, per difformità dell’acquisto rispetto a quanto richiesto nonché per il sostanziale sforamento del limite di spesa, appaiono fondate in quanto violative dei basilari principi posti a base del regime economale, volto a soddisfare specifici requisiti di urgenza in relazione a spese minute necessarie per l’elementare funzionamento della macchina amministrativa. Va tuttavia, rilevata l’utilità intrinseca delle spese effettuate per le quali lo stesso Magistrato relatore, fra l’altro, ha ritenuto di non esprimere un giudizio di non scaricabilità.	
	4.4 Con riferimento, invece, alle spese ritenute non scaricabili, va, in primo luogo dato atto dell’avvenuta presentazione, con la memoria depositata in udienza, dei giustificativi di spesa mancanti idonei, quindi a legittimare le spese effettuate.	
	Sotto altro profilo va preso atto di quanto affermato dall’agente contabile in ordine al contestato acquisto del quotidiano sportivo che, invero, veniva venduto in abbinamento al quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”. L’interesse dell’ente all’abbonamento di un quotidiano, nei limiti della continenza e della proporzionalità, non appare in discussione.	
	L’unica categoria di spese non scaricabili evidenziate nella relazione ha ad oggetto l’acquisto di manifesti in occasione di lutti familiari di dipendenti comunali per complessivi € 54,90.	
	Sul punto l’agente contabile ha dato contezza della disposizione prevista dall’art.108 del regolamento di contabilità dell’ente che prevederebbe	
	4	

	l'utilizzo del fondo economale anche per spese minute ed urgenti per il	
	funzionamento dell'ente, indicando fra esse anche quelle per onoranze	
	funebri, nonché dell'art.4 del regolamento per le spese di rappresentanza che	
	prevede la possibilità di effettuare spese per “necrologi e telegrammi”	
	Al riguardo il Collegio deve rimarcare che tale prassi è palesemente	
	illegittima non essendo in alcun modo possibile che l'amministrazione	
	effettui siffatte spese ogni qualvolta venga a mancare un familiare di un	
	proprio dipendente, in ragione dell'assoluta estraneità delle stesse alle	
	finalità istituzionali dell'ente e della loro non riconducibilità neanche ad	
	esigenze di rappresentanza in ragione dell'assenza di accrescimento di	
	prestigio conseguente alle spese in questione.	
	Appare evidente, quindi, che l'interpretazione data alla norma regolamentare	
	suindicata non è conforme ai parametri di legalità che devono orientare	
	l'azione amministrativa che, quindi, sul punto necessita di un necessario	
	<i>revirement</i> al fine di evitare il ripetersi di siffatte inusitate spese.	
	Tuttavia, in ragione dell'episodicità (solo tre ordini economali), dell'esiguo	
	valore economico delle stesse nonché dell'equivoca interpretazione data	
	dall'amministrazione comunale alla disposizione regolamentare cennata, si	
	ritiene di non addebitare le somme suindicate all'agente contabile, ritenendo	
	sussistente la buona fede nel suo operato.	
	5. Alla luce di quanto sopra, non essendoci ammanchi, la pronuncia di	
	irregolarità per i profili di cui ai precedenti paragrafi assume valenza	
	meramente monitoria in vista della gestione degli esercizi futuri.	
	Tuttavia dalla declaratoria di irregolarità del conto giudiziale in esame	
	consegue la condanna del Sig. Pezzuto Cosimo Antonio al pagamento delle	
	5	

